**art. 50 TUE**: il Trattato di Lisbona enuncia la possibilità da parte di ogni Stato membro di recedere dall’Unione.

**Articolo 50**

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'art. 218, par. 3 del TFUE. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al par. 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

4. Ai fini dei parr. 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'art. 238, par. 3, lett. *b*) del TFUE.

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'art. 49.

23 giugno 2016 referendum: The UK has voted to leave the EU by 52% to 48%.

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato all’UE la sua intenzione di lasciare l’Unione in base all’art. 50.

Il Consiglio europeo, nella stessa data, ha adottato delle linee guida che definiscono il quadro delle negoziazioni e ha stabilito i principi della posizione dell’Unione, designando Michel Barnier come capo negoziatore dei 27 Stati membri.

Questioni problematiche:

1. il commercio.
2. Banche e società che si trasferiscono in altri Stati membri (<https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-03-15/e-brexodus-ecco-dove-vanno-aziende-e-banche-fuga-regno-unito-161646.shtml?uuid=AEYmGcHE> )
3. i trasporti e i ritardi significativi nei controlli doganali.
4. circolazione dei cittadini, inclusi i professionisti qualificati (conseguenze sia per le persone sia per le imprese britanniche).
5. nel periodo 2014-2020 il Regno Unito è risultato destinatario di fondi Ue che in caso di Brexit senza accordi non potrebbe mantenere dopo la data del recesso.

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/>